



**AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI MEDICI SPECIALISTI
DIPENDENTI DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE DEL VENETO
DISPONIBILI A SVOLGERE ATTIVITÀ DI CONSULENZA**

Al fine di fronteggiare la carenza di personale medico che in questo momento affligge il Servizio sanitario della Regione del Veneto, accanto alle azioni già poste in essere dalle Aziende ed Enti del Ssr, per loro conto Azienda Zero emette il presente avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse alla formazione di elenchi di medici disponibili – previa stipula di apposita convenzione tra Aziende – a svolgere attività di consulenza presso le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.

DESTINATARI DELL'AVVISO

Personale medico dipendente di Aziende/Enti del Servizio Sanitario della Regione del Veneto

Medici specialisti, assunti a tempo determinato o indeterminato da una Azienda/Ente del Servizio Sanitario della Regione del Veneto, a rapporto esclusivo, in una disciplina per la quale è consentito l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.

OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

- ❖ L'attività di consulenza consiste nello svolgimento di attività libero professionale intramuraria. Trattasi di particolare forma di **attività aziendale a pagamento**, rientrante in una delle tipologie di attività libero professionale intramuraria [artt. 115, comma 1, lett. d) e 117, co. 2 lett. a) del CCNL Area Sanità del 19/12/2019], da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio.
- ❖ L'adesione del singolo medico al presente avviso **non comporta automaticamente la sua chiamata da parte di una Azienda Sanitaria**, ma consentirà a quest'ultima di prendere direttamente contatti con l'Azienda datrice di lavoro del medico interessato al fine di valutare la stipula di una convenzione per l'acquisto di attività di consulenza.
- ❖ L'Azienda del medico interessato potrà valutare, qualora sussistano le condizioni dettagliate successivamente, l'opportunità di stipulare una convenzione che regoli lo svolgimento della consulenza richiesta.



CONDIZIONI ESSENZIALI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Nella successiva tabella vengono riportate le **condizioni essenziali** da rispettare nella stipula della convenzione, **fermo restando che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla disciplina aziendale** dell'attività libero professionale intramuraria, nel rispetto dei criteri generali del **CCNL Area Sanità** del 19/12/2019, delle **vigenti disposizioni legislative nazionali** (D.lgs. 502/1992, L. 120/2007) e delle **direttive della Regione del Veneto** (in particolare, DGR n. 2846 del 29/12/2014, DGR n. 866 del 13/07/2015, DGR 1314 del 16/08/2016, DGR n. 258 del 9/03/2021).

Condizioni per le Aziende/Enti che richiedono la consulenza	
1	Le convenzioni non dovranno essere previamente autorizzate dall'Area Sanità e Sociale. Rimane tuttavia l'obbligo di comunicazione preventiva alla stessa Area.
2	La comunicazione di attivazione della consulenza dovrà illustrare: <ul style="list-style-type: none"> - le ragioni che la giustificano in relazione all'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza ed alle linee di programmazione regionale; - i soggetti con i quali saranno stipulate le convenzioni; - la durata delle stesse; - il numero e la durata degli accessi; - l'ammontare della spesa. In ogni caso, qualora l'attivazione della consulenza sia richiesta per far fronte alle ordinarie attività istituzionali, l'Azienda dovrà previamente verificare l'impossibilità di utilizzare graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico ed effettuare tutte le azioni di organizzazione interna volte a consentire l'effettuazione delle attività oggetto della consulenza stessa.
3	L'Azienda potrà stipulare convenzioni di consulenza solo per prestazioni istituzionalmente dovute e nell'ipotesi in cui presso le strutture interessate i dirigenti medici in servizio non siano in possesso dell'esperienza professionale o specialistica necessaria per garantire in maniera appropriata particolari tipologie di prestazioni. La consulenza non potrà essere attivata per sopperire a carenze di organico dell'azienda, fatti salvi casi eccezionali correlati alla garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e, comunque, per limitati periodi di tempo. In tali casi, l'Azienda dovrà, comunque, aver verificato prima di formulare la comunicazione, l'oggettiva impossibilità di attivare tutte le misure organizzative alternative alla stipula delle convenzioni per far fronte alle predette carenze.
4	L'Azienda non potrà stipulare rapporti convenzionali nella stessa disciplina oggetto dell'acquisto di prestazioni, se non per ragioni eccezionali che saranno adeguatamente rappresentate in sede di comunicazione.
5	L'esercizio dell'ALPI presso l'Azienda Sanitaria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda o Ente e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da



	garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi.
Condizioni per l'Azienda/Ente che autorizza la consulenza dei propri dipendenti	
1	L'Azienda non potrà autorizzare le prestazioni di consulenza ai dirigenti medici che si siano rifiutati di effettuare prestazioni aggiuntive ex art. 115, co. 2 del CCNL Area Sanità del 19/12/2019.
2	L'Azienda dovrà, laddove possibile , in relazione alla tipologia di consulenza richiesta, assicurare: <ul style="list-style-type: none"> - la rotazione del personale coinvolto; - verificare sia all'atto della stipula della convenzione che successivamente, l'osservanza della normativa nazionale vigente in materia di orario di lavoro e riposi; - che il tempo dedicato alla consulenza non impedisca, o ostacoli, l'articolazione dei turni di lavoro e la completa fruizione delle ferie da parte dello stesso personale nei periodi contrattualmente previsti.
3	Lo svolgimento delle prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive , concorrendo al raggiungimento di tale tetto anche le ore eventualmente impegnate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive ex art. 115, co. 2 del CCNL Area Sanità del 19/12/2019. Ai fini della determinazione delle 48 ore, si fa riferimento alla durata media dell'orario di lavoro settimanale da calcolare in un periodo non superiore a 6 mesi, ex art. 24, co.14 del CCNL.
4	Non possono essere coinvolti nelle attività di consulenza i dirigenti medici che siano a rapporto di lavoro a tempo ridotto ai sensi del CCNL 22/01/2001 o con rapporto non esclusivo.
Compensi*	
1	La misura dei compensi orari relativi alle consulenze è pari ad €100,00 (Allegato A della DGR n. 866 del 13/07/2015). I compensi saranno determinati al netto dell'IRAP a carico dell'azienda sanitaria e della trattenuta del 5% che affluisce all'azienda di appartenenza dei dirigenti, ai sensi dell'art. 117, co. 3 del CCNL Area Sanità del 19/12/2019.
2	Qualora la consulenza riguardi l'ambito dello screening mammografico, il compenso viene fissato in € 4,50 a lettura, sempre al netto dell'IRAP e della trattenuta del 5%.
3	I predetti compensi dovranno essere corrisposti in relazione all'attività lavorativa svolta, escludendo quindi la remunerazione tempi di viaggio, per i quali andrà riconosciuto solo il rimborso spese secondo la normativa vigente.

CONVENZIONE

Qualora si addivenga alla stipula della convenzione, questa dovrà prevedere, in conformità con quanto previsto dall'art. 117, comma 2 lett. a) e comma 8 del CCNL Area Sanità del 19/12/2019:

- i **limiti orari** minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- l'indicazione e le modalità di attribuzione dei **compensi* e rimborsi spese**;



- le **modalità** di svolgimento;
- l'indicazione che l'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della **fungibilità e della rotazione** di tutto il personale che eroga le prestazioni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SCADENZA

La manifestazione di interesse dovrà essere espressa mediante la compilazione del modulo allegato da far pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità, in corso di validità, **esclusivamente** al seguente indirizzo mail: alpi.ssr@azero.veneto.it Non inviare PEC o raccomandate.

Scadenza: Il presente avviso rimane aperto sino al **31/12/2022**.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR 679/2016/UE

SI INFORMA CHE:

- *i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Azienda Zero – UOC Gestione Risorse Umane e trattati per le finalità di gestione della selezione e del rapporto professionale instaurato;*
- *il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con elaboratori a disposizione degli uffici;*
- *i dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati;*
- *il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione;*
- *il responsabile del trattamento è il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane;*
- *l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13.2, lettera b) del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.*

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi ad Azienda Zero – UOC Gestione Risorse Umane – tel. 049 877 8146 – 8310 – 8441, dalle ore 9:00 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì.

F.to il Direttore Generale
Dott. Roberto Toniolo